

Statuto dell'Istituto comprensivo di scuola primaria e secondaria di primo grado Mori

Capo I	Finalità e criteri di organizzazione dell'Istituzione
Art. 1	Denominazione e autonomia dell'Istituzione scolastica
Art. 2	Finalità dell'Istituzione
Art. 3	Principi generali dell'Istituzione
Art. 4	Criteri di organizzazione
Capo II	La comunità scolastica
Art. 5	Gli studenti
Art. 6	Gli operatori dell'Istituzione scolastica
Art. 7	Le famiglie
Capo III	Organi dell'Istituzione autonoma
Art. 8	Organi dell'Istituzione
Art. 9	Il Consiglio dell'Istituzione
Art. 10	Il Dirigente dell'Istituzione
Art. 11	Il Collegio dei Docenti
Art. 12	Il Consiglio di Classe
Art. 13	Il Nucleo interno di valutazione
Art. 14	Il Revisore dei conti
Art. 15	La Consulta dei genitori
Capo IV	Strumenti di programmazione e organizzazione
Art. 16	Progetto d'Istituto
Art. 17	Carta dei servizi
Art. 18	Regolamento interno
Art. 19	Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti
Art. 20	Diritti e doveri fondamentali degli studenti, mancanze disciplinari e relative sanzioni
Art. 21	Modalità di approvazione dei Regolamenti
Capo V	Strumenti di programmazione finanziaria
Art. 22	Bilancio di previsione e conto consuntivo
Capo VI	Partecipazione all'attività dell'Istituzione
Art. 23	Diritto di riunione e di assemblea
Art. 24	Utilizzazione degli spazi in orario extrascolastico

Capo VII	Rapporti con il territorio
Art. 25	Progetti ed iniziative
Capo VIII	Norme finali
Art. 26	Approvazione, revisione e pubblicità dello Statuto
	Capo I
	Finalità e criteri di organizzazione dell'Istituzione
	Art. 1
	Denominazione e autonomia dell'Istituzione scolastica
1.	Questo è lo Statuto dell'Istituzione scolastica, denominata "Istituto Comprensivo di scuola primaria e secondaria di primo grado Mori", che ha sede in Mori.
2.	L'Istituzione scolastica "Istituto Comprensivo di scuola primaria e secondaria di primo grado Mori", di seguito indicata con il termine "Istituzione", è nell'ambito del sistema educativo provinciale un ente dotato di personalità giuridica e dell'autonomia sancita dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione. La Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Legge provinciale sulla scuola) declina, sancendone i principi, l'autonomia in autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo.
	Art. 2
	Finalità dell'Istituzione
1.	L'Istituzione autonoma assume la persona come valore fondamentale per l'espletamento della propria attività formativa ed educativa e ne favorisce lo sviluppo in tutte le dimensioni.
2.	Scopo dell'I.C. Mori è promuovere l'istruzione e l'educazione degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado che gli sono affidati. L'insegnamento è impartito secondo i piani di studio nazionali e provinciali in vigore.
3.	L'Istituzione provvede alla definizione e all'attuazione dell'offerta formativa garantendo e valorizzando la libertà di insegnamento, la professionalità dei docenti, il pluralismo culturale, la libertà di scelta delle famiglie e degli studenti nonché il dialogo con le comunità locali.
	Art. 3
	Principi generali dell'Istituzione
1.	Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sull'ordinamento scolastico e formativo e in particolare dalla Legge provinciale sulla scuola, l'Istituzione si uniforma ai seguenti principi generali:
a)	centralità dello studente nell'azione educativa, finalità definita a partire dalla persona che apprende, facendo attenzione alle basi del percorso formativo, sapendo che comunque proseguirà in tutte le fasi successive della vita adulta;
b)	garanzia e riconoscimento del diritto all'uguaglianza e alla libertà nel rispetto delle differenze di tutti e dell'identità di ciascuno tramite l'impegno dei docenti e in collaborazione e integrazione con gli operatori del territorio, impegnandosi a rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura;
c)	sviluppo di ogni singolo individuo in modo da promuovere contemporaneamente lo sviluppo delle altre persone, nell'ottica non solo di una convivenza civile con gli altri, ma di creare una società solidale e in fieri alla cui creazione partecipa ogni cittadino;
d)	libertà di insegnamento in coerenza con le scelte educative e formative che il Collegio dei Docenti individua nel rispetto del Progetto d'Istituto;
e)	costruzione di una collaborazione puntuale con le famiglie, partendo dall'obiettivo comune di educare lo studente a fare scelte autonome, positive e indipendenti, grazie a un confronto continuo tra le sue attitudini e le sue aspettative, le sue progettualità e i valori che sono alla base della sua famiglia e della Costituzione, e offerta di occasioni di sviluppo della personalità in tutte le direzioni etiche, sociali, intellettive, affettive, operative e creative.
	Art. 4
	Criteri di organizzazione
1.	L'Istituzione provvede all'erogazione del servizio educativo nel rispetto dei seguenti criteri organizzativi:
a)	adeguatezza del progetto organizzativo e didattico rispetto alla funzione specifica dell'Istituzione, nonché alle capacità e alle caratteristiche degli studenti, considerati anche nella loro dimensione evolutiva, alle attese delle famiglie, al contesto della più ampia comunità sociale locale, nazionale e internazionale con cui l'Istituzione interagisce;
b)	differenziazione dell'offerta formativa in relazione alle scelte educative dell'Istituzione e alle diverse capacità e caratteristiche degli studenti;
c)	partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti, in funzione del migliore raggiungimento degli obiettivi dell'Istituzione nell'ottica della più ampia condivisione del Progetto d'Istituto da parte di tutti coloro che, a diverso titolo, concorrono alla formazione;
d)	collaborazione tra le componenti interne nonché con le istituzioni, le espressioni culturali, economiche e sociali più significative del territorio, in un'ottica di condivisione del progetto di

	sviluppo della comunità a cui l'Istituzione concorre con la formazione delle persone e del capitale umano lungo tutto l'arco della vita;
e)	programmazione dell'attività, in particolare di quella didattica e formativa, in modo da assicurare qualità e continuità al servizio educativo consentendo un utilizzo efficace, flessibile e razionale delle risorse disponibili;
f)	valutazione sistematica del servizio erogato, al fine di raggiungere e di implementare gli standard di qualità previsti dal Progetto d'Istituto e nell'ottica dell'apertura al confronto con la realtà provinciale, nazionale ed internazionale;
g)	informazione e comunicazione puntuale e completa sul servizio offerto, nella consapevolezza che tali modalità operative rappresentano un prerequisito fondamentale per l'esercizio dei diritti da parte degli studenti e delle famiglie, per la partecipazione e il coinvolgimento più responsabili alla vita dell'Istituzione da parte di tutta la comunità;
h)	valorizzazione delle differenze di genere e realizzazione delle pari opportunità.
Capo II	
La comunità scolastica	
Art. 5	
Gli studenti	
1.	<p>Ai sensi dell'art. 9 della Legge provinciale sulla scuola,</p> <p>a) gli studenti sono il soggetto primario cui l'Istituzione si rivolge all'interno del sistema educativo provinciale;</p> <p>b) hanno diritto di accedere all'Istituzione scolastica, in condizioni di eguaglianza e secondo criteri di solidarietà sociale, gli studenti che in conformità alle leggi vigenti adempiono al dovere all'istruzione;</p> <p>c) gli studenti si impegnano a fruire, in relazione alle capacità personali, delle opportunità di apprendimento offerte dal sistema educativo e contribuiscono a promuovere la crescita della comunità scolastica, partecipando all'organizzazione delle attività dell'Istituto.</p>
Art. 6	
Gli operatori dell'Istituto	
1.	<p>Ai sensi dell'art. 10 della Legge provinciale sulla scuola:</p> <p>a) il Dirigente, i docenti, il personale amministrativo, tecnico ausiliario e assistente educatore, nonché assistente linguistico, che svolgono la propria attività nell'Istituzione scolastica, partecipano al sistema educativo provinciale secondo quanto previsto dalla Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro;</p> <p>b) il Dirigente e i docenti attuano il servizio educativo provinciale; a tal fine prestano la propria attività in funzione dei servizi attivati presso l'Istituzione e collaborano con gli organismi di valutazione e di ricerca, sia interni alle istituzioni scolastiche e formative, sia esterni, provinciali e nazionali;</p> <p>c) la libertà d'insegnamento dei docenti si esplica in particolare nell'autonomia didattica, nonché nella libertà di ricerca. La libertà d'insegnamento, quale garanzia del pluralismo culturale e sociale, trova espressione in riferimento al diritto d'apprendimento e all'educazione da parte degli studenti, ed è finalizzata alla promozione e alla crescita della loro personalità, nel rispetto della dignità e della coscienza individuale, morale e civile;</p> <p>d) il personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore, nonché assistente linguistico, concorre al funzionamento dell'Istituzione scolastica alle dipendenze funzionali del Dirigente e partecipa con i docenti all'attuazione del Progetto d'Istituto;</p> <p>e) il personale assistente educatore collabora con il personale docente nella programmazione, organizzazione e realizzazione dell'attività educativa e di assistenza diretta agli studenti con bisogni educativi speciali, al fine di una loro piena partecipazione alle attività;</p> <p>f) Il personale assistente linguistico collabora, al fine dell'acquisizione e sviluppo delle competenze linguistiche degli studenti, con il personale docente nella programmazione, organizzazione e realizzazione delle attività didattiche, anche in forma laboratoriale, nonché nell'assistenza diretta agli studenti.</p>
2.	Ai sensi dell'art.95, comma 3, della Legge provinciale sulla scuola, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità del Dirigente, presso l'Istituzione opera un responsabile amministrativo che costituisce la figura di riferimento per il coordinamento organizzativo dei servizi amministrativi e contabili dell'Istituzione.
3.	La formazione continua, la promozione delle professioni educative e lo sviluppo professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative concorrono ad assicurare la qualità dell'insegnamento e il costante miglioramento dei servizi scolastici.
Art. 7	
Le famiglie	
1.	Ai sensi dell'art. 11 della Legge provinciale sulla scuola, le famiglie degli studenti partecipano al sistema educativo in conformità ai principi costituzionali, secondo le disposizioni della Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5, nonché ai sensi di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento interno. A tal fine l'Istituzione assicura la partecipazione delle famiglie alla definizione della propria missione, degli obiettivi e degli strumenti d'azione nonché alla loro organizzazione e gestione, garantendo ai rappresentanti delle famiglie pari dignità all'interno degli organi della scuola, secondo i principi, i criteri e le modalità previsti dalla legge.

Capo III	
Organi dell'Istituzione autonoma	
Art. 8	
Organi dell'Istituzione	
1.	Gli organi dell'Istituzione sono:
a)	il Consiglio dell'Istituzione;
b)	il Dirigente dell'Istituzione;
c)	il Collegio dei Docenti;
d)	il Consiglio di Classe;
e)	il Nucleo interno di valutazione;
f)	il Revisore dei conti.
2.	Presso l'Istituzione è altresì istituita la Consulta dei genitori ai sensi dell'art. 29 della Legge Provinciale sulla scuola, così come modificato dalla Legge Provinciale n. 10 del 2016.
3.	Il Consiglio dell'Istituzione può altresì individuare e costituire altri organismi permanenti o temporanei, utili per l'organizzazione ottimale dell'Istituzione.
Art. 9	
Il Consiglio dell'Istituzione	
1.	Il Consiglio dell'Istituzione rappresenta l'organo di governo dell'Istituzione e ha compiti di indirizzo, programmazione e valutazione delle attività dell'Istituzione. Nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità degli altri organi dell'Istituzione e in particolare delle scelte didattiche definite dal Collegio dei Docenti, il Consiglio adotta tutti i provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge e, in particolare, approva:
a)	lo Statuto;
b)	il Regolamento interno;
c)	il Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti;
d)	gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione dell'Istituzione;
e)	il Progetto d'Istituto;
f)	la Carta dei servizi;
g)	il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
h)	il calendario scolastico per gli aspetti di sua competenza;
i)	gli accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e formative;
j)	le attività da svolgere in forma collaborativa con i comuni e le comunità;
k)	gli accordi di programma, le convenzioni, le collaborazioni con Enti locali, istituzioni e associazioni espressione del tessuto sociale delle comunità locali, e le intese con soggetti pubblici e privati coerenti con le finalità educative dell'Istituto.
2.	Inoltre il Consiglio dell'Istituzione:
a)	nomina il Revisore dei conti, secondo quanto disposto dall'art. 14, e il componente del Comitato di valutazione del servizio di sua competenza;
b)	richiede pareri alla Consulta dei genitori in ordine alle attività ed ai servizi da realizzare o svolti dall'Istituzione, anche in relazione ad iniziative di formazione e coinvolgimento dei genitori;
c)	definisce i criteri e le modalità per la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti finanziati con risorse del bilancio dell'Istituzione.
3.	Il Consiglio dell'Istituzione è composto da 16 membri, così suddivisi:
a)	il Dirigente dell'Istituzione;
b)	6 rappresentanti dei docenti, di cui almeno uno proveniente da ciascuna scuola dell'Istituzione;
c)	6 rappresentanti dei genitori, di cui almeno uno proveniente da ciascuna scuola dell'Istituzione;
d)	1 rappresentante del personale amministrativo tecnico e ausiliario e assistente educatore;
e)	2 rappresentanti del territorio.
4.	Il Consiglio dell'Istituzione è regolarmente costituito a partire dall'elezione delle componenti elettive e le riunioni sono valide purché sia presente almeno la maggioranza del numero complessivo dei membri che lo compongono.
5.	Il Consiglio dell'Istituzione dura in carica 3 anni scolastici; esso resta in carica limitatamente allo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Consiglio che deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla scadenza, secondo quanto disposto dalla Legge Provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi).

6.	Tutti i membri del Consiglio dell'Istituzione restano in carica per la durata dell'organo, purché conservino i requisiti per l'elezione e la nomina.
7.	Il Dirigente dell'Istituzione fa parte di diritto del Consiglio dell'Istituzione.
8.	I rappresentanti dei docenti, dei genitori e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e assistente educatore, sono membri eletti secondo i criteri e le modalità indicati nel Regolamento provinciale previsto dall'articolo 22, comma 5, della Legge Provinciale sulla scuola.
9.	I rappresentanti del territorio sono designati, su richiesta dell'Istituzione, rispettivamente uno dal Comune di Mori e uno dal Comune di Ronzo-Chienis e partecipano ai lavori del Consiglio con diritto di parola, ma senza diritto di voto, in particolar modo nella trattazione di tematiche riguardanti il rapporto Istituzione-territorio.
10.	Il responsabile amministrativo dell'Istituzione partecipa alle riunioni del Consiglio in qualità di esperto delle questioni amministrative e con funzioni di segretario, senza diritto di voto; il responsabile amministrativo eletto rappresentante della propria componente fa parte del Consiglio con diritto di voto e svolge le funzioni di segretario.
11.	Il Presidente è eletto, nel corso della prima seduta del nuovo Consiglio, dal Consiglio dell'Istituzione a maggioranza dei suoi componenti, fra i membri della componente genitori. Fino alla nomina del Presidente la seduta è presieduta dal Dirigente dell'Istituzione.
Art. 10	
Il Dirigente dell'Istituzione	
1.	Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal contratto collettivo, il Dirigente dell'Istituzione assicura la gestione dell'Istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali dell'Istituzione, spettano al Dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; in particolare, il Dirigente organizza l'attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità ed è titolare delle relazioni sindacali.
2.	Il Dirigente dell'Istituzione esercita le funzioni previste dalla legge e in particolare:
a)	cura le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio dell'Istituzione e del Collegio dei Docenti;
b)	elabora il bilancio e il conto consuntivo, propone al Consiglio dell'Istituzione il programma annuale di gestione dell'Istituzione e lo informa sul suo andamento;
c)	promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;
d)	adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio dell'Istituzione e dal Collegio dei Docenti, e di gestione del personale nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai contratti di lavoro;
e)	adotta ogni altro atto relativo al funzionamento dell'Istituzione.
3.	Il Dirigente dell'Istituzione presiede il Collegio dei Docenti e i Consigli di Classe, personalmente o tramite un docente appositamente delegato.
4.	Nello svolgimento di funzioni o specifici compiti organizzativi e amministrativi all'interno dell'Istituzione il Dirigente si avvale della collaborazione di docenti dallo stesso individuati e concede l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento secondo i casi, le condizioni, i criteri e le modalità, nonché il numero massimo stabilito dalla Provincia, ai sensi della normativa vigente. Inoltre il Dirigente è coadiuvato dal responsabile amministrativo, il quale, con autonomia operativa, sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'Istituzione, coordinando il relativo personale nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal Dirigente.
6.	Il Dirigente presenta al Consiglio dell'Istituzione, annualmente ed ogni qualvolta il Consiglio lo richieda, una motivata relazione sulla direzione e sul coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione ed un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi collegiali.
Art. 11	
Il Collegio dei Docenti	
1.	Il Collegio dei Docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative, in particolare per quanto attiene:
a)	all'adeguamento dei piani di studio provinciali alle scelte educative definite dal Progetto d'Istituto in relazione al contesto socio-economico di riferimento;
b)	alla programmazione generale dell'attività didattico-educativa, in coerenza con i criteri generali per l'attività dell'Istituzione definiti dal Consiglio dell'Istituzione;
c)	all'elaborazione e alla deliberazione della parte didattica del Progetto d'Istituto;
d)	alle scelte da effettuare in materia di autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
e)	alla proposta di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti nel limite delle risorse disponibili.
2.	Il Collegio dei Docenti provvede altresì ad ogni eventuale altro compito rientrante nelle attività di programmazione, di indirizzo e di monitoraggio delle attività didattiche ed educative ad esso attribuite dalla normativa vigente.
3.	Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio nell'Istituzione.
4.	Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico. Il Dirigente dell'Istituzione convoca e presiede in via ordinaria il Collegio dei Docenti; provvede altresì alla stesura dell'ordine del giorno e alla convocazione dello stesso in via straordinaria.
5.	Nel rispetto dello Statuto e delle attribuzioni degli altri organi dell'Istituzione, il Collegio dei Docenti adotta un regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento prevedendo tra l'altro la possibilità di articolarsi in gruppi di lavoro, dipartimenti, commissioni e in altre forme di coordinamento interdisciplinare funzionali allo svolgimento dei propri compiti.
6.	Il Collegio dei Docenti individua i docenti componenti il Nucleo interno di valutazione, l'Organo di Garanzia e il Comitato di Valutazione del servizio di sua competenza.
Art. 12	

Il Consiglio di Classe	
1.	Il Consiglio di Classe è composto dal Dirigente dell'Istituzione, da tutti i docenti di ciascuna classe e dai rappresentanti dei genitori.
2.	Nella scuola primaria fanno parte del consiglio di classe n. 2 rappresentanti dei genitori; nella scuola secondaria di primo grado fanno parte del Consiglio di classe n. 4 rappresentanti dei genitori.
3.	I genitori rappresentanti di classe sono eletti annualmente dalla rispettiva componente con le modalità stabilite dal Regolamento interno e comunque prima del mese di novembre di ogni singolo anno; essi restano in carica per l'intera durata dell'anno scolastico.
4.	Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Classe, in relazione alle specifiche tematiche, anche specialisti e le figure istituzionali di supporto agli studenti con bisogni educativi speciali.
5.	Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente dell'Istituzione o da un docente suo delegato, anche al fine di garantire la coerenza della programmazione didattico-educativa della classe con quella definita dal Collegio dei Docenti, nonché il rispetto di criteri omogenei nella valutazione degli studenti.
6.	Il Consiglio di Classe con la presenza dei rappresentanti dei genitori ha la funzione di programmare, coordinare e verificare le attività didattiche della classe curricolari ed extracurricolari, tenendo conto del Progetto di Istituto e della programmazione didattica ed educativa deliberata dal Collegio dei Docenti.
7.	Il Consiglio di Classe, con la sola presenza della componente docenti e del Dirigente dell'Istituzione, svolge l'attività di programmazione e coordinamento didattico e provvede alla valutazione in itinere degli studenti; provvede altresì allo svolgimento delle operazioni necessarie per gli scrutini intermedi e finali.
8.	Il Consiglio di classe, con la componente genitori, si riunisce secondo un calendario stabilito in sede di programmazione delle attività e comunque nel rispetto dei limiti fissati dal Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro dei docenti.
9.	Il funzionamento del Consiglio di Classe è disciplinato dal Regolamento interno che in ogni caso dovrà prevedere che, per specifiche esigenze, i Consigli di Classe possano riunirsi oltre che in riunione plenaria anche per gruppi, composti in modo orizzontale o verticale.
Art. 13	
Nucleo interno di Valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio educativo	
1.	Per procedere all'analisi e alla verifica interne, finalizzate al miglioramento della qualità nell'erogazione del servizio e al monitoraggio dell'attuazione di pratiche inclusive efficaci rivolte ai soggetti con bisogni educativi speciali viene costituito il Nucleo interno di Valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio educativo nel rispetto delle linee guida approvate dal Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo.
2.	Il Nucleo interno di valutazione è istituito in osservanza delle disposizioni dettate dall'art. 27, comma 3, della Legge provinciale sulla scuola, come modificato dalla Legge Provinciale n.10 del 2016, e dura in carica 3 anni. Il numero complessivo dei componenti è di 5, di cui il Dirigente, 2 appartenenti alla componente docenti, 1 a quella dei genitori, 1 a quella del personale amministrativo tecnico ausiliario e assistente educatore.
3.	I membri della componente docenti sono designati dal Collegio dei Docenti, tenendo conto dell'esperienza e delle competenze nel settore della valutazione. Gli altri membri sono designati, sempre nel rispetto dei profili di competenza, rispettivamente dalla Consulta dei genitori e dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore riunito in assemblea.
4.	Tutti i membri del Nucleo restano in carica per un periodo coincidente con la durata dell'organo. In caso di perdita dei requisiti di nomina o di dimissioni, entro 30 giorni dalla comunicazione, la componente competente provvede ad una nuova designazione, al fine di garantire continuità nell'attività di valutazione.
5.	La funzione di coordinamento del Nucleo interno di Valutazione è affidata al Dirigente.
6.	Il funzionamento del Nucleo è disciplinato dal Regolamento interno previsto dall'art 18. Il Nucleo interno di valutazione ha il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto di Istituto, sulla base degli indirizzi generali individuati dal Consiglio dell'Istituzione, con particolare riferimento ai processi e ai risultati che attengono all'ambito educativo e formativo, al fine di progettare le azioni di miglioramento della qualità del servizio.
7.	Per l'attività di valutazione, oltre agli indicatori forniti dal Comitato provinciale di valutazione, il Nucleo si avvale di ulteriori propri indicatori adeguati a monitorare e valutare gli aspetti specifici del Progetto di Istituto.
8.	Il Dirigente supportato dal Nucleo predispone un rapporto di autovalutazione che è utilizzato dagli organi dell'Istituzione per aggiornare il Progetto di Istituto; il rapporto ha cadenza triennale ma può essere aggiornato annualmente; è inviato al Comitato provinciale di valutazione e al Dipartimento della Provincia Autonoma di Trento competente in materia di istruzione. Il Dirigente è tenuto a pubblicare e diffondere i risultati raggiunti attraverso indicatori e dati comparabili, in un'ottica di promozione dell'accesso e della trasparenza dei dati.
Art. 14	
Il Revisore dei conti	
1.	Il Consiglio dell'Istituzione nomina il Revisore dei conti sulla base della proposta della Provincia disposta ai sensi dell'art. 26, comma 2, della Legge Provinciale sulla scuola. Il Revisore dei conti dura in carica tre anni e non è revocabile.
2.	Il Revisore dei conti effettua il riscontro della gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituzione e garantisce la rispondenza della stessa a quanto previsto dall'art. 16 della Legge provinciale sulla scuola, al Regolamento di attuazione previsto dallo stesso articolo e alle norme di contabilità e bilancio della Provincia Autonoma di Trento. A tal fine, prima dell'approvazione da parte del Consiglio dell'Istituzione, il Revisore dei conti esamina il bilancio annuale e pluriennale, il conto consuntivo e gli atti connessi e provvede alla stesura di relazioni accompagnatorie dei documenti di bilancio.
3.	Per lo svolgimento dei propri compiti il Revisore dei conti ha accesso agli atti e documenti dell'Istituzione e può compiere verifiche sull'andamento della gestione.

	Art. 15
	La Consulta dei genitori
1.	La Consulta dei genitori ha la funzione di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile dei genitori alla vita dell'Istituzione. In particolare la Consulta dei genitori:
	a) assicura possibilità di confronto e scambio tra i genitori dell'Istituzione in relazione alle problematiche educative e ai bisogni delle famiglie;
	b) favorisce la conoscenza delle opportunità offerte dall'Istituzione, ne discute e formula proposte di miglioramento e di attivazione di nuove iniziative agli organi competenti dell'Istituzione stessa;
	c) esprime i pareri richiesti dal Dirigente dell'Istituzione, dal Consiglio dell'Istituzione e dal Collegio dei Docenti in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti dall'Istituzione;
	d) promuove iniziative di formazione da rivolgere ai genitori;
	e) presenta proposte formali riguardo alle attività didattiche attraverso documenti scritti indirizzati al Collegio dei Docenti, che entro e non oltre sessanta giorni fornisce risposta scritta.
2.	La Consulta dei genitori è composta:
	a) dai rappresentanti dei genitori di ciascun Consiglio di Classe;
	b) dai rappresentanti dei genitori nel Consiglio dell'Istituzione;
	c) da un rappresentante di ognuna delle associazioni dei genitori riconosciute ai sensi dell'art. 23.
3.	La Consulta è istituita annualmente con provvedimento del Dirigente dell'Istituzione, che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro un mese dalla data di costituzione, si riunisce almeno due volte all'anno e rimane in carica fino all'elezione dei rappresentanti nei Consigli di Classe dell'anno successivo. La Consulta elegge un presidente che costituisce il referente anche per il Dirigente dell'Istituzione.
4.	Il funzionamento della Consulta è disciplinato con il Regolamento interno.
5.	L'Istituzione mette a disposizione della Consulta dei genitori i locali e le risorse idonei, nonché il supporto organizzativo e strumentale necessari a garantire lo svolgimento dell'attività della stessa, in modo compatibile con l'attività scolastica.
	Capo IV
	Strumenti di programmazione e organizzazione
	Art. 16
	Il Progetto d'Istituto
1.	Il Progetto d'Istituto è il documento che esplicita l'identità culturale e progettuale dell'Istituzione. Esso tiene conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, degli indirizzi generali e programmatici del governo provinciale, nonché degli obiettivi generali propri dei diversi cicli scolastici.
2.	Il Progetto d'Istituto contiene, in particolare:
	a) l'analisi del contesto sociale, economico e culturale al fine di individuare i bisogni formativi attuali e futuri, anche in relazione agli adulti e agli sviluppi prevedibili della comunità;
	b) la definizione dell'identità e delle scelte strategiche dell'Istituzione;
	c) gli obiettivi educativi, culturali e formativi, attualizzati rispetto allo sviluppo della conoscenza e ai bisogni individuati, anche con riguardo alla presenza di minoranze linguistiche;
	d) il quadro dell'offerta formativa curricolare;
	e) i progetti e le attività ricorrenti previsti ad integrazione del curricolo, al fine di offrire all'utenza il quadro completo dell'offerta;
	f) le scelte organizzative e i criteri di utilizzazione delle risorse in funzione dell'obiettivo del successo formativo con pari attenzione sia alle fasce deboli che alla valorizzazione dell'eccellenza;
	g) i criteri generali per l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali e l'inserimento degli studenti stranieri;
	h) i criteri generali per la formazione delle classi, l'orario delle lezioni, l'utilizzazione del personale dell'Istituzione;
	i) le principali caratteristiche dei profili professionali coerenti con il Progetto di Istituto;
	j) i criteri generali per la programmazione didattica e la valutazione degli studenti, nell'ottica di assicurare un servizio educativo omogeneo;
	k) i criteri generali per l'autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti anche al fine di fornire al Nucleo interno di Valutazione linee guida per l'espletamento dell'attività;
	l) le modalità di effettivo coinvolgimento di studenti e genitori nella vita della scuola, oltre a quelle già previste istituzionalmente;
	m) le finalità e le modalità per assicurare l'informazione, la comunicazione alle famiglie, in particolare per quanto attiene all'orientamento e alla valutazione degli studenti;
	n) gli obiettivi, i criteri e le modalità per l'integrazione e la collaborazione con le altre istituzioni scolastiche formative provinciali e gli altri soggetti istituzionali operanti nel territorio della comunità scolastica.
3.	Il Progetto d'Istituto è adottato dal Consiglio dell'Istituzione nel rispetto del presente Statuto.
4.	Alla elaborazione del Progetto d'Istituto partecipano tutte le componenti della comunità scolastica in un'ottica di condivisione e collaborazione, in coerenza con gli indirizzi generali indicati dal Consiglio dell'Istituzione. In particolare, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della Legge provinciale sulla scuola, il Collegio dei Docenti delibera la parte didattica del Progetto d'Istituto e la

	sottopone all'approvazione del Consiglio dell'Istituzione; tale approvazione avviene con l'adozione del Progetto d'Istituto stesso che prevede un procedimento che tenga conto delle proposte della Consulta dei genitori.
5.	Al fine di promuovere la collaborazione e la condivisione sostanziale delle scelte progettuali, il Consiglio dell'Istituzione può acquisire inoltre le proposte dei soggetti del territorio che si occupano di politiche formative secondo modalità che garantiscano la più alta partecipazione.
6.	Il Progetto d'Istituto, che ha la durata di tre anni scolastici, è approvato dal Consiglio dell'Istituzione a maggioranza dei suoi componenti entro il mese di febbraio dell'anno scolastico che precede il triennio di riferimento in modo tale da assicurare la conoscenza da parte delle famiglie ai fini dell'iscrizione e l'applicazione nell'anno scolastico successivo. Il Progetto d'Istituto può essere rivisto annualmente e, se necessario, aggiornato o modificato anche solo parzialmente entro il mese di febbraio di ogni anno.
7.	Il Progetto d'Istituto è pubblicato all'albo pretorio dell'Istituzione e opportunamente diffuso sul sito istituzionale della scuola.
Art. 17	
Carta dei servizi	
1.	Il Consiglio dell'Istituzione approva la Carta dei servizi dell'Istituzione quale documento che esplica i diritti dell'utente in relazione all'organizzazione e all'erogazione dei servizi garantiti dall'Istituzione stessa e fornisce le informazioni fondamentali in merito all'offerta formativa.
2.	La Carta dei servizi descrive in particolare i seguenti aspetti:
a)	i principi generali di organizzazione del servizio tra cui quelli di uguaglianza, imparzialità, accoglienza, partecipazione, efficienza e trasparenza;
b)	i percorsi di istruzione e formazione offerti dall'Istituzione;
c)	i servizi offerti agli studenti in relazione all'utilizzo di laboratori, biblioteca e strutture dell' Istituzione;
d)	i servizi offerti ai genitori per favorire una migliore collaborazione scuola-famiglia;
e)	i servizi amministrativi e relative procedure;
f)	i servizi garantiti in relazione alle strutture e alla sicurezza;
g)	le modalità e i tempi per l'informazione alle famiglie;
h)	le procedure per i reclami;
i)	i tempi di risposta all'utenza sia in relazione ai servizi richiesti sia in merito a quesiti, istanze, reclami.
3.	La Carta dei servizi è predisposta dal Consiglio dell'Istituzione che, in un'ottica di collaborazione e condivisione, acquisisce il parere della Consulta dei genitori e del Collegio dei Docenti.
4.	La Carta dei servizi è resa pubblica attraverso l'esposizione all'albo pretorio della scuola e la pubblicazione sul sito istituzionale della scuola.
Art. 18	
Regolamento interno	
1.	Il Regolamento interno disciplina gli aspetti organizzativi riguardanti il funzionamento dell'Istituzione e dei relativi organi, con esclusione del Collegio dei Docenti.
2.	Il Regolamento disciplina in particolare i seguenti aspetti:
a)	gli orari dell'attività scolastica;
b)	le modalità di entrata e uscita degli studenti, assenze, ritardi, entrate e uscite fuori orario;
c)	i rapporti scuola-famiglia, in particolare per quanto attiene ai colloqui con i docenti e alle comunicazioni dirette dalla scuola alla famiglia;
d)	il funzionamento della biblioteca, delle palestre, delle aule speciali, dei laboratori e degli spazi comuni;
e)	il funzionamento degli uffici e le modalità di accesso agli stessi da parte del pubblico;
f)	i criteri e le modalità per lo svolgimento di attività didattiche esterne quali i viaggi d'istruzione e le visite guidate, gli scambi e gli stage formativi;
g)	l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea in relazione alle diverse componenti e all'erogazione del servizio educativo, nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee dei genitori;
h)	i criteri e le modalità per l'utilizzo delle attrezzature e dei sussidi didattici da parte degli studenti;
i)	il diritto di associazione, anche di ex studenti, e i criteri per lo svolgimento di attività extra-scolastiche gestite dalle associazioni stesse;
j)	i criteri per riconoscere e ammettere alla Consulta dei genitori rappresentanti di associazioni di genitori che facciano richiesta alla stessa.
3.	Il Regolamento interno inoltre provvede a definire le modalità:
a)	per l'individuazione del Presidente dell'organo collegiale, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;
b)	di elezione delle rappresentanze elettive degli organi collegiali dell'Istituzione, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;
c)	di convocazione e di svolgimento delle sedute, ivi comprese le modalità di verbalizzazione;
d)	di funzionamento della Consulta dei genitori e del Nucleo interno di Valutazione;
e)	di pubblicità degli atti.
Art. 19	

Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti	
1.	I diritti e i doveri degli studenti e il loro esercizio e rispetto rappresentano un valore pedagogico in sé e costituiscono un momento essenziale per la crescita personale, l'apprendimento delle regole fondamentali del vivere sociale e l'educazione alla cittadinanza attiva.
2.	Il Consiglio dell'Istituzione disciplina con regolamento i diritti e i doveri degli studenti, nonché i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni e gli organi competenti ad irrogarle.
Art. 20	
Diritti e doveri fondamentali degli studenti, mancanze disciplinari e relative sanzioni	
1.	Il Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti individua i diritti garantiti agli stessi, riconoscendo in ogni caso il diritto:
a)	ad un apprendimento attento al pieno sviluppo della personalità dello studente in tutte le sue dimensioni, idoneo a consentirne la prosecuzione degli studi, la capacità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, la partecipazione consapevole alla vita civile, economica e sociale della comunità;
b)	ad una formazione che tenga conto dell'identità dello studente, delle sue attitudini e inclinazioni, nell'ottica di un curriculum maggiormente centrato sullo studente e sui suoi bisogni;
c)	ad essere informato in merito alla vita della scuola, alle sue regole, alle opportunità offerte e in generale a tutto ciò per cui egli può avere interesse;
d)	alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
e)	ad una valutazione chiara e motivata che aiuti lo studente ad acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, al fine di migliorarne il rendimento scolastico e formativo;
f)	alla privacy e alla sicurezza.
2.	Il Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti individua altresì i fondamentali doveri per tutti gli studenti prevedendo in ogni caso il dovere:
a)	alla frequenza regolare delle lezioni e delle attività;
b)	ad un impegno regolare nello studio, al fine di poter fruire pienamente delle opportunità formative offerte dall'Istituzione;
c)	al rispetto di tutte le persone che operano nell'Istituzione;
d)	al mantenimento di un comportamento corretto e coerente con i principi che informano la vita della comunità scolastica;
e)	ad osservare tutte le disposizioni organizzative previste dal Regolamento interno, con particolare riferimento a quelle per la sicurezza e per la tutela della salute, in tutte le situazioni, ivi comprese tutte le attività che si svolgono all'esterno dell'Istituzione;
f)	ad utilizzare correttamente le strutture, i laboratori, i sussidi didattici e gli arredi e a comportarsi in modo da salvaguardare il patrimonio dell'Istituzione;
g)	a collaborare con tutto il personale dell'Istituzione per mantenere pulito e accogliente l'ambiente scolastico e formativo.
3.	Al fine di assicurare il rispetto dei doveri e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, il Regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari degli studenti, le relative sanzioni, gli organi competenti alla contestazione e all'irrogazione e il procedimento relativo, nel rispetto dei seguenti principi generali:
a)	i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono, attraverso la riflessione, al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
b)	la responsabilità disciplinare è personale;
c)	in nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, purché correttamente manifestate e non lesive della personalità degli altri soggetti;
d)	comportamento e profitto sono ambiti separati e pertanto i provvedimenti disciplinari non possono in alcun caso influire sulla valutazione del profitto.
4.	Il Regolamento individua le infrazioni e le relative sanzioni tenendo conto:
a)	del criterio di gradualità e proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità dell'infrazione; a tal fine il Regolamento raggrupperà le infrazioni e le relative sanzioni per categorie generali, in ordine crescente di gravità;
b)	del criterio della temporaneità della sanzione, che in ogni caso non potrà andare oltre la sospensione fino a 15 giorni dalla frequenza della scuola; è fatta salva la possibilità di derogare eventualmente a tale limite nel caso di condanne per reati penali o di pericolo reale per le persone che frequentano l'Istituzione;
c)	del criterio di gradualità in relazione al soggetto competente a disporre la sanzione partendo dal singolo docente, al Dirigente dell'Istituzione, al Consiglio di Classe, al Consiglio dell'Istituzione per le infrazioni più gravi; in ogni caso il provvedimento di allontanamento temporaneo dalla scuola è affidato esclusivamente alla decisione di un organo collegiale;
d)	dei seguenti criteri in ordine alla procedura, cioè che allo studente va sempre data la possibilità di esporre le proprie ragioni prima di assumere decisioni e che le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto alla famiglia.
5.	Nella scuola primaria, in considerazione dell'età degli studenti, al fine della irrogazione delle sanzioni si porrà particolare attenzione al carattere educativo, in modo da accompagnare lo sviluppo del rispetto delle regole della convivenza scolastica.
Art. 21	
Modalità di approvazione dei Regolamenti	
1.	Entro un anno dalla data di entrata in vigore dello Statuto il Consiglio dell'Istituzione approva, a maggioranza dei suoi componenti, il Regolamento interno e il Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti.
2.	I Regolamenti sono soggetti a revisione e modifica da parte dello stesso Consiglio dell'Istituzione, ogni volta che il Consiglio stesso ne ravvisi la necessità.
3.	Nella fase di elaborazione, revisione e modifica del Regolamento interno e del Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti, al fine di pervenire ad una più ampia

	condivisione delle regole comuni dell'Istituzione, il Consiglio dell'Istituzione acquisisce le proposte delle diverse componenti scolastiche attraverso il Collegio dei Docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore riunito in assemblea e la Consulta dei genitori.
4.	Nella fase di elaborazione del Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti, al fine di assicurare la più ampia condivisione delle regole comuni dell'Istituzione, il Consiglio dell'Istituzione acquisisce le proposte del Collegio dei Docenti e della Consulta dei genitori.
	Capo V
	Strumenti di programmazione finanziaria
	Art. 22
	Bilancio di previsione e conto consuntivo
1.	Nel limite delle risorse finanziarie disponibili, il bilancio e il conto consuntivo costituiscono gli strumenti di programmazione finanziaria per la realizzazione delle attività dell'Istituzione e per l'attuazione del Progetto d'Istituto.
2.	Il Consiglio dell'Istituzione approva annualmente il bilancio pluriennale, il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo entro i termini e nel rispetto delle norme di contabilità provinciali vigenti.
3.	Il Dirigente dell'Istituzione elabora la proposta di bilancio in coerenza con il Progetto d'Istituto, con gli atti di indirizzo generali del Consiglio dell'Istituzione e delle linee di indirizzo della Provincia Autonoma di Trento. In questa fase, al fine di una maggiore condivisione delle scelte con i portatori di interesse, possono essere attivate specifiche procedure di consultazione delle componenti scolastiche.
4.	Il conto consuntivo espone i dati relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale, con una particolare attenzione ai risultati ottenuti rispetto agli obiettivi contenuti nel bilancio di previsione. La relazione, predisposta dal Dirigente dell'Istituzione e allegata al conto consuntivo, si configura come strumento di valutazione dei risultati raggiunti in relazione alle risorse impiegate. I risultati di tale relazione, in forma opportunamente semplificata, possono essere portati a conoscenza dei portatori di interesse nella prospettiva di un bilancio sociale.
5.	Il revisore dei conti esamina la proposta del bilancio e del conto consuntivo ed effettua il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale prima dell'approvazione da parte del Consiglio dell'Istituzione e redige una relazione accompagnatoria dei documenti di bilancio.
	Capo VI
	Partecipazione all'attività dell'Istituzione
	Art. 23
	Diritto di riunione e di assemblea
1.	L'Istituzione riconosce il diritto di riunione e di assemblea in quanto strumenti di partecipazione alla vita dell'Istituzione.
2.	Al fine di favorire la partecipazione alla vita dell'Istituzione e riconoscendo che l'esperienza associativa può rappresentare un importante momento di partecipazione, l'Istituzione può riconoscere le associazioni dei genitori che rispettino quanto previsto dal comma 3.
3.	Il riconoscimento avviene con deliberazione del Consiglio dell'Istituzione, previa valutazione delle finalità e dei principi statutari dell'associazione, che dovranno risultare coerenti con le finalità dell'Istituzione, tenuto conto della significatività del numero degli aderenti rispetto alle dimensioni dell'Istituzione nonché dell'impegno a rispettare tutte le norme previste dal Regolamento interno.
4.	L'Istituzione favorisce l'attività delle associazioni riconosciute, mettendo loro a disposizione spazi ed, eventualmente, altre risorse in relazione alle attività svolte dall'associazione e alle proprie disponibilità.
5.	L'Istituzione mette gratuitamente a disposizione gli spazi per le riunioni dei responsabili degli alunni per classe o plesso, dietro presentazione di una richiesta scritta da parte di un rappresentante eletto.
	Art. 24
	Utilizzazione degli spazi in orario extrascolastico
1.	Fatte salve le esigenze prioritarie del servizio scolastico, l'Istituzione mette a disposizione, in orario extrascolastico e nei periodi di sospensione dell'attività didattica, gli edifici, gli spazi, le palestre, gli impianti, i laboratori e le attrezzature didattiche per attività coerenti con la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse collettivo.
2.	Al fine dell'applicazione del comma 1, nel rispetto dei criteri e delle modalità organizzative stabilite dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art 108, comma 2 della Legge provinciale sulla scuola, l'Istituzione sottoscrive accordi con i Comuni o con l'ente territoriale di riferimento per definire le tipologie di attività, i criteri e le modalità organizzative, nonché l'eventuale onere a carico del richiedente e le misure atte a salvaguardare il patrimonio dell'Istituzione.

	Capo VII
	Rapporti con il territorio
	Art. 25
	Progetti e iniziative
1.	L'Istituzione considera il confronto e la collaborazione con i soggetti rappresentativi del territorio una risorsa fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali. Inoltre, a partire dal contesto locale fino a quello internazionale e nell'ottica di una scuola che si colloca nel mondo, l'Istituzione mira a sviluppare nello studente la consapevolezza della realtà, in relazione all'età e al processo di maturazione.
2.	A tal fine l'Istituzione partecipa a progetti o iniziative in ambito locale, provinciale, nazionale e internazionale sia aderendo a proposte esterne che promuovendone di propria iniziativa. In tale contesto rientra anche la costituzione a fini didattici di cooperative, di imprese simulate o altre organizzazioni simulate, funzionali all'attività didattica e coerenti con le finalità del Progetto d'Istituto; in particolare l'Istituzione promuove e attua le seguenti azioni:
	a) instaura forme di confronto, cooperazione e collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio per l'aggiornamento periodico dei contenuti e degli indirizzi del Progetto di Istituto;
	b) partecipa a progetti di integrazione, collaborazione e scambio con altri soggetti in ambito locale, nazionale ed internazionale.
3.	Inoltre, nel perseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 20, comma 2, della Legge provinciale sulla scuola, l'Istituzione:
	a) aderisce o promuove la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche e formative provinciali nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19 della Legge provinciale sulla scuola;
	b) attiva forme di collaborazione con le comunità e i comuni nel cui territorio opera, nell'ambito dei settori definiti dall'art. 20, comma 2, della Legge provinciale sulla scuola;
	c) promuove o aderisce a protocolli d'intesa, convenzioni, contratti, accordi di programma con soggetti pubblici o privati per la realizzazione di progetti e attività coerenti con il Progetto d'Istituto e con le finalità dell'Istituzione secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 3, della Legge provinciale sulla scuola.
4.	Gli atti derivanti dall'applicazione del comma 3 contengono gli elementi previsti dalla normativa in vigore e in particolare definiscono gli obiettivi, i destinatari, i contenuti, le modalità d'attuazione, i tempi di realizzazione, le risorse professionali, strumentali e finanziarie a carico dei contraenti, i responsabili istituzionali e/o i referenti, ogni altro elemento utile alla completezza dell'informazione e alla valutazione dell'efficacia, qualora prevista, da parte di competenti organi dell'Istituzione.
5.	La proposta di partecipazione alle iniziative e ai progetti può essere promossa da tutte le componenti della comunità scolastica.
6.	Il Dirigente dell'Istituzione provvede alla sottoscrizione degli atti sulla base delle deliberazioni assunte dal Consiglio dell'Istituzione ai sensi dell'art. 22, comma 2, della Legge provinciale sulla scuola.
7.	Per tutti i progetti attivati il Nucleo interno di valutazione provvede a valutare gli esiti sulla base di una relazione finale predisposta dal responsabile del progetto.
	Capo VIII
	Norme finali
	Art. 26
	Approvazione, revisione e pubblicità dello Statuto
1.	Secondo quanto previsto dall'art. 17 della Legge provinciale sulla scuola, lo Statuto è deliberato dal Consiglio dell'Istituzione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Con le stesse modalità sono adottate le modifiche allo Statuto stesso.
2.	In sede di prima approvazione, qualora non venga raggiunto il quorum previsto, è convocata una nuova seduta ogni 15 giorni, fino all'avvenuta approvazione.
3.	A seguito dell'approvazione lo Statuto è inviato alla Provincia che, ai sensi dell'art. 17 della Legge provinciale sulla scuola, può rinviarlo all'Istituzione entro 45 giorni, qualora riscontri motivi di illegittimità o esprima osservazioni in relazione alla conformità dello Statuto agli atti provinciali di programmazione e di indirizzo. In tal caso l'Istituzione provvede al conseguente adeguamento adottando la medesima procedura prevista per l'approvazione. In ogni caso, decorso il termine dei 45 giorni senza rilievi, il Consiglio dell'Istituzione approva in via definitiva lo Statuto. Le stesse modalità e procedure sono adottate per le modifiche allo Statuto.
4.	Lo Statuto è pubblicato all'albo pretorio dell'Istituzione e opportunamente diffuso anche attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici sul sito istituzionale della scuola.